

**Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — SV Capital/ABE**(Causa T-660/14) <sup>(1)</sup>

**(«Politica economica e monetaria — Domanda di avvio d'indagine per presunta violazione del diritto dell'Unione — Decisione dell'ABE — Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza — Rilevabilità d'ufficio — Incompetenza dell'autore dell'atto — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità parziale»)**

(2015/C 346/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

*Convenuta:* Autorità bancaria europea (ABE) (rappresentanti: J. Overett Somnier e Z. Giotaki, agenti, assistiti da F. Tuytschaever, avvocato)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione C 2013 002 dell'ABE, del 21 febbraio 2014, che respinge la domanda della ricorrente volta ad avviare un'indagine nei confronti delle autorità di vigilanza del settore finanziario estone e finlandese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12), in ragione di una asserita violazione del diritto dell'Unione europea, e, dall'altro lato, della decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, che respinge il ricorso proposto avverso tale decisione.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Le spese sono compensate.*

<sup>(1)</sup> GU C 431 dell'1.12.2014.

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 1° settembre 2015 — Francia/Commissione**

(Causa T-344/15 R)

**[«Procedimento sommario — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti trasmessi dalle autorità francesi alla Commissione nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE — Opposizione della Francia alla divulgazione dei documenti — Decisione di accordare ad un terzo l'accesso ai documenti — Domanda di sospendere l'esecuzione — Urgenza — Fumus boni juris — Ponderazione degli interessi»]**

(2015/C 346/36)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Richiedente:* Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e F. Fize, agenti)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

### **Oggetto**

Domanda di sospendere l'esecuzione della decisione GESTDEM 2014/6046, del 21 aprile 2015, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), con cui la Commissione ha accordato l'accesso a due documenti provenienti dalle autorità francesi che le erano stati trasmessi nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

### **Dispositivo**

- 1) *É sospesa l'esecuzione della decisione GESTDEM 2014/6046, del 21 aprile 2015, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione con cui la Commissione ha accordato l'accesso a due documenti provenienti dalle autorità francesi che le erano stati trasmessi nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.*
  
- 2) *Le spese vengono riservate.*

---

### **Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Renfe-Operadora/UAMI (AVE)**

**(Causa T-367/15)**

(2015/C 346/37)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### **Parti**

*Ricorrente:* Renfe-Operadora, Ente pubblico economico (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix, e M. Hernández Sandoval, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «AVE» — Domanda di restituito in integrum — Domanda di registrazione n. 5 640 198

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 712/2014-5